



Milano 15 gennaio 2020

Avviso dedicato a tutti i clienti che svolgono la loro attività utilizzando contratti di appalto e subappalto

A far data dal 1 gennaio 2020, tutti i sostituti d'imposta che:

- ✓ affidano ad un'impresa il compimento di uno o più servizi-opere;
- ✓ di importo annuo complessivo superiore a euro 200.000, raggiunto anche con più contratti (questo presumibilmente significa che se ad esempio vengono stipulati nel corso di un anno quattro contratti ciascuno del valore di euro 60.000 gli obblighi previsti dovrebbero scattare solamente per il quarto contratto).
- ✓ tramite contratti di appalto, o subappalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente e beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o comunque ad esso riconducibili

Devono

- ✓ effettuare il versamento delle ritenute per i lavoratori impiegati nel singolo appalto o subappalto;
- ✓ versare i contributi previdenziali e assicurativi senza effettuare compensazioni;
- ✓ inviare alle imprese committenti copia dei modelli F24 versati entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del pagamento;
- ✓ inviare telematicamente alle imprese committenti l'elenco dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con il dettaglio delle ore lavorate, le retribuzioni corrisposte, le ritenute fiscali operate.

Le imprese committenti sono invece tenute a richiedere alle imprese appaltatrici copia dei modelli F24 relativi ai versamenti sopra citati.

In attesa di ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e **dell'aggiornamento del nostro programma paghe, invitiamo i signori clienti ad organizzare la documentazione che occorrerà alla Premoli** per l'adeguamento del software evidenziando solo gli appalti aventi un valore superiore ai 200.000 euro annui, i seguenti dati:

- ✓ il nome e codice fiscale dipendenti occupati

- ✓ il dettaglio delle ore lavorate presso il singolo appalto (non il cantiere)

Ogni cliente, dovrà inviare i dati richiesti, all' impiegata di riferimento che elabora i propri cedolini ed accordarsi in merito ai tempi di inoltro.

Si precisa che le nuove disposizioni non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici-affidatarie-subappaltatrici comunichino al committente, tramite l'invio di un'apposita certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di :

- ✓ essere in attività da almeno tre anni e di essere in regola con gli obblighi dichiarativi
- ✓ di aver effettuato nel corso di periodi di imposta versamenti di importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni
- ✓ di non avere iscrizione a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi a ritenute fiscali, irap o contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000, per i quali non siano in essere provvedimenti di sospensione o rateazione

In attesa di un Vostro cortese riscontro in merito, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti

Studio Premoli